



# COMUNE DI CASALVIERI

PROVINCIA DI FROSINONE

## ORDINANZA SINDACALE N 15 DEL 18/05/2020

Oggetto: Temporanee misure preventive per fronteggiare l'epidemia  
"CORONA VIRUS"

### ORARI APERTURA E CHIUSURA ATTIVITÀ E ESERCIZI COMMERCIALI DAL 18/05/2020

#### IL SINDACO

Nelle sue funzioni di autorità sanitaria locale;

**VISTA** l'Ordinanza della Regione Lazio n Z00041 del 16/05/2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020;

**VISTO** l'art. 32 della legge n. 833/1978;

**VISTO** l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998;

**VISTO** l'articolo 50 comma 5 del TUEL;

#### ORDINA

Che a decorrere dal 18.05.2020 e fino a nuovo provvedimento, i gestori delle attività commerciali, al fine di prevenire e fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS", rispettino gli orari di apertura e chiusura di seguito indicati:

- per le attività commerciali di vendita, settore alimentare e non, per le quali è prevista l'apertura, gli orari saranno: APERTURA non prima delle ore 8.00 e CHIUSURA non oltre le ore 21.30;
- per i pubblici esercizi di ristorazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e attività artigianali quali pizzerie e pasticcerie, l'attività è permessa dalle ore 5.00 alle ore 24,00;
- la diffusione della musica di sottofondo all'interno del locale è consentita dalle ore 10.00 fino alle ore 22.00;
- sono proibiti gli intrattenimenti musicali, soggetti a Scia, sia all'interno che all'esterno del locale nell'area di pertinenza;

La presente ordinanza sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia di orari;

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico o per sopravvenute disposizioni normative o amministrative regionali o nazionali;



# COMUNE DI CASALVIERI

PROVINCIA DI FROSINONE

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione;

## DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- All'ufficio di Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Casalvieri;

e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale (Albo Pretorio), per darne la massima diffusione.

L'ufficio della Polizia Municipale e il comando della Stazione Carabinieri di Casalvieri sono incaricati all'osservanza ed esecuzione del presente provvedimento.

## INFORMA INOLTRE CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR LAZIO nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO  
Ing. Franco Moscone